TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A. in liquidazione

Corso Marche n. 79

10146 Torino

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX ART. 6 D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE

SEZIONE III

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME DI CUI ALL'ART. 25SEPTIES E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA DI CUI ALL'ART. 25 TERDECIES DEL D.LGS. N. 231/2001

Revisione 5 – 2026

Approvata con Determina del Liquidatore n. 32 del 24/07/2026

INDICE

1. Premessa

2. I reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'articolo 25septies del D.Lgs. n. 231/2001

3. I reati di razzismo e xenofobia previsti dall'art. 25terdecies del D.Lgs. n. 231/2001

4. Il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

5. L'organigramma aziendale di T.N.E. e il sistema delle deleghe in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

6. Obiettivi

6.1 Individuazione degli ambiti aziendali potenzialmente a rischio di T.N.E.

7. Costruzione e valutazione del sistema di controllo preventivo

8. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV

1. Premessa

Con delibera assembleare del 23 dicembre 2025, iscritta nel Registro delle Imprese in data 29 dicembre 2025, TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria ai sensi degli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile. Il Liquidatore, nella persona del Dott. Davide Barberis, ha assunto le funzioni di gestione della fase liquidatoria, con conseguente cessazione delle attività produttive ordinarie e delle attività di cantiere. Il Liquidatore assume altresì la qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 per i lavoratori eventualmente ancora in forza durante la fase di liquidazione.

La presente Parte Speciale si rivolge ai destinatari delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di Torino Nuova Economia S.p.A. (d'ora innanzi T.N.E.) nella fase di liquidazione. In considerazione della cessazione delle attività produttive e di cantiere, i destinatari sono: il Liquidatore (nella qualità di datore di lavoro per eventuali lavoratori residuali), l'RSPP esterno, i lavoratori eventualmente ancora in forza durante la fase di liquidazione, nonché i consulenti e partners di T.N.E. come individuati e definiti nel "Glossario" allegato quale parte integrante del presente Modello.

Con l'adozione della presente Parte Speciale si impone a tutti i destinatari come sopra indicati l'adozione di regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25septies del D.Lgs. n. 231/2001, con riferimento alle residue attività svolte nel corso della liquidazione.

2. I reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'articolo 25septies del D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25septies del D.Lgs. n. 231/2001, che prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per le ipotesi di reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, stabilisce che:

"In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

"Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

"In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Come risulta dalla norma sopra richiamata, possono essere comminate alla Società, oltre alla sanzione pecuniaria, anche le sanzioni interdittive di cui

all'art. 9 comma 2 D.Lgs. n. 231/2001: con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 25septies commi 1 e 2, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno; con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 25septies co. 3, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

L'Omicidio colposo è previsto dall'art. 589 del codice penale ai sensi del quale chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Le lesioni personali colpose sono disciplinate dall'art. 590 c.p. secondo cui chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Ai sensi dell'art. 43 c.p., il delitto è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Con riferimento alla figura del delitto di lesioni personali colpose, l'articolo 25septies del D.Lgs. n. 231/2001 ha configurato una responsabilità per l'ente solo con riferimento alle ipotesi di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 583 co. 1 del codice penale si configura una lesione personale grave quando: a) dalla stessa sia derivata una malattia che abbia messo in pericolo la vita della persona offesa; b) dalla stessa sia derivata una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; c) la lesione abbia prodotto un indebolimento permanente di un senso o di un organo. Ai sensi dell'art. 583 co. 2 c.p., si configura una lesione personale gravissima quando dal fatto derivi: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una grave e permanente difficoltà della favella.

Devesi precisare che la responsabilità della Società può configurarsi esclusivamente nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima. Si evidenzia che le Linee Guida di Confindustria (aggiornate al 21 giugno 2021) precisano che l'interesse o il vantaggio dell'Ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 16713/2018, Sez. n. 48779/2019, Sez. III, n. 3157/2019; Sez. IV, n. 3731/2020).

Nella fase di liquidazione il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25septies è significativamente ridotto in ragione della cessazione delle attività di cantiere e delle attività produttive ordinarie. Il rischio permane tuttavia per le eventuali attività residuali svolte dai lavoratori ancora in forza durante il periodo di liquidazione, tra cui accessi agli immobili in

dismissione, attività di sgombero e riconsegna di beni, nonché qualsiasi altra attività con presenza fisica di lavoratori.

3. I reati di razzismo e xenofobia previsti dall'art. 25terdecies del D.Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25terdecies è stato aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) nel corpo del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Tale norma prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per le ipotesi di reato di razzismo e xenofobia stabilendo che:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

L'articolo 3, comma 3bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 è stato abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. L'art. 2, comma 1, lett. i) del medesimo Decreto ha inserito la "Sezione I-bis – Dei delitti contro l'eguaglianza" nel titolo XII del libro II, Capo III del Codice penale, prevedendo con il novello articolo 604bis c.p. il delitto di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" e, con il nuovo art. 604ter c.p., le circostanze aggravanti per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

L'articolo 604bis c.p. stabilisce:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,

nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

"E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

"Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

I reati previsti dall'art. 604bis sono reati comuni, che possono essere commessi da chiunque. Quanto alle condotte, l'articolo 604bis prevede otto fattispecie, riferite a chi: 1) propagandi idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico; 2) istighi a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 3) commetta atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 4) istighi a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 5) commetta violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 6) partecipi a organizzazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi; 7) presti assistenza a dette organizzazioni; 8) promuova o diriga dette organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.

L'art. 604ter c.p. – Circostanze aggravanti – stabilisce che per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento.

4. Il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In relazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla prevenzione dei reati previsti dall'art. 25septies del Decreto, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – fornisce indicazioni per la redazione del Modello di Organizzazione e Gestione.

L'art. 2, comma 1, lettera dd) del D.Lgs. n. 81/2008 definisce il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro come il "modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro."

Tale disposizione deve essere coordinata con il disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 il quale prescrive che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ai sensi dell'art. 30, co. 2 "il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1".

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere (art. 30 co. 3 D.Lgs. 81/2008): un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, commisurata alla natura dell'attività svolta nonché alle dimensioni dell'organizzazione aziendale; un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

E' disposto inoltre che il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo debbano essere effettuati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30 co. 4 D.Lgs. n. 81/2008). La delibera di messa in liquidazione del 23/12/2025 costituisce un mutamento significativo nell'organizzazione e nell'attività della Società, che ha reso necessario il presente aggiornamento del Modello.

Il sistema di gestione della sicurezza è mantenuto nella misura necessaria a coprire le attività residuali della liquidazione, tenuto conto che le attività di cantiere e le attività produttive ordinarie sono cessate.

5. L'organigramma aziendale di T.N.E. e il sistema delle deleghe in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'attività residuale di T.N.E. è svolta e gestita nel pieno rispetto della disciplina posta a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008 e da ogni altra normativa in materia di prevenzione e protezione dai rischi professionali.

In considerazione della prosecuzione di alcune attività di cantiere previste nell'ambito della messa in liquidazione, i soggetti destinatari della normativa prevista in tema di sicurezza nell'ambito di T.N.E. sono i seguenti:

– Datore di lavoro (art. 2 co. 1 lett. b) D.Lgs. n. 81/2008): il Liquidatore, Dott. Davide Barberis, che ha assunto la responsabilità dell'organizzazione della Società in liquidazione, esercitandone i poteri decisionali e di spesa. Il Liquidatore assume la qualità di datore di lavoro per i lavoratori eventualmente ancora in forza durante la fase di liquidazione;

– Servizio di prevenzione e protezione: nelle persone del Responsabile del Servizio (RSPP) e degli addetti, è l'organo – dotato delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 81/2008 – deputato dal Liquidatore allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 81/2008. L'RSPP esterno è confermato in carica per la gestione degli adempimenti di sicurezza residuali;

– Lavoratori: le persone che svolgono attività lavorativa nell'ambito della Società in liquidazione. In considerazione della fase liquidatoria, il numero dei lavoratori è limitato alle sole figure necessarie per le operazioni di liquidazione. I lavoratori sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008;

– Medico competente: confermato in carica per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ancora in forza;

– Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza (art. 2 co. 1 lett. i) D.Lgs. n. 81/2008): la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

– Nell'ambito della struttura societaria il Responsabile Tecnico svolge la funzione specifica, prevista dalla disciplina dei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e dal Codice dei Contratti Pubblici, di Responsabile Unico di Progetto e di Responsabile dei lavori, in quanto T.N.E. pur avendo intrapreso la messa in liquidazione può avere la necessità di agire quale Committente/Stazione appaltante per appalti di lavori.

Per l'appalto di lavori, di importo superiore alla soglia economica di 500 mila euro, oltre la quale è richiesta una apposita qualifica di cui T.N.E. è sprovvista, riguardante l'esecuzione delle Opere di Urbanizzazione di Fase Attuativa I dell'"Ambito 16.34 Mirafiori-A", oggetto di impegno contrattuale con il Politecnico di Torino, T.N.E. ha stipulato un Accordo con la società "in house" della Città di Torino Infra.To S.r.l. mediante il quale le sono state affidate le funzione di Stazione Appaltante Ausiliaria. Infra.To ha nominato un proprio Responsabile Unico di Progetto per le fasi di affidamento e di esecuzione dell'appalto.

E' opportuno ricordare che i lavoratori ancora in forza sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, dovendo in particolare:

1. contribuire, unitamente alle altre figure aziendali, all'adempimento degli obblighi previsti in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

2. osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal Liquidatore, ai fini della protezione individuale e collettiva;

3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza in modo appropriato;

4. segnalare immediatamente al Liquidatore o all'RSPP le deficienze dei mezzi, dispositivi e apparecchiature nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;

5. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

6. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

7. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Liquidatore nella qualità di datore di lavoro;

8. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal medico competente.

I destinatari del presente Modello, oltre al puntuale rispetto di ogni adempimento normativo riferibile alla propria qualità e competenza, sono comunque tenuti a garantire l'osservanza delle prescrizioni e delle procedure dal Modello previste e/o dallo stesso richiamate, nonché delle procedure gestionali esistenti e delle istruzioni operative vigenti. Le inosservanze alle prescrizioni vengono sanzionate con gli opportuni provvedimenti disciplinari come previsto nell'apposita Sezione di cui alla Parte Generale del Modello.

6. Obiettivi

L'obiettivo che si pone la presente Sezione Speciale del Modello, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, è quello di assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle attività residuali della liquidazione, con riferimento a:

a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge per le attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro, gli agenti chimici, fisici e biologici, nella misura in cui tali elementi siano ancora presenti e rilevanti nella fase di liquidazione;

b) le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, aggiornate per tenere conto delle sole attività residuali della liquidazione;

c) le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, applicabili alle attività residuali;

d) le attività di sorveglianza sanitaria per i lavoratori ancora in forza;

e) le attività di formazione e informazione dei lavoratori residuali;

f) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;

g) l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In conformità a quanto espresso dalle Linee Guida di Confindustria (aggiornate al 21.06.2021), nell'ambito delle attività residuali di T.N.E. le misure generali per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori si ispirano ai principi previsti dal Codice Etico e individuati dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, tra cui in particolare: valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza; eliminare i rischi; ridurre al minimo i rischi che non possono

essere eliminati; tener conto del grado di evoluzione della tecnica; dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; provvedere all'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori; organizzare le misure di emergenza; provvedere alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti e dispositivi di sicurezza.

6.1 Individuazione degli ambiti aziendali potenzialmente a rischio di T.N.E.

In considerazione della natura dei reati presupposto previsti dalla presente Parte Speciale, e tenuto conto della messa in liquidazione, l'analisi delle aree a rischio è limitata alle attività residuali svolte nel corso della liquidazione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le aree di rischio rilevanti nella fase di liquidazione comprendono:

– gestione degli uffici e degli spazi operativi ancora utilizzati durante la liquidazione, con i correlati rischi di carattere generale (infortuni, rischi elettrici, ergonomia, ecc.);

– accessi e ispezioni agli immobili in dismissione, con particolare riferimento ai rischi connessi allo stato di manutenzione degli immobili, all'accesso a locali non più presidiati e all'eventuale presenza di materiali pericolosi;

– attività di sgombero, catalogazione e riconsegna di beni strumentali, con i connessi rischi di movimentazione manuale dei carichi;

– eventuali sopralluoghi tecnici per la valutazione e la vendita dell'attivo, con la presenza di soggetti terzi (periti, potenziali acquirenti) che devono essere adeguatamente informati dei rischi presenti.

– gestione di cantieri temporanei o mobili, che T.N.E. prevede di eseguire per nuovi lavori di costruzione correlati alla messa in liquidazione.

7. Costruzione e valutazione del sistema di controllo preventivo

Ai fini di elaborare un modello organizzativo e gestionale ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001, idoneo a prevenire i reati di cui all'art. 25septies D.Lgs. n. 231/2001, si è assecondato il percorso individuato dall'art. 30 D.Lgs. n. 81/2008 optando per l'adozione di procedure di gestione della sicurezza adeguate alla fase di liquidazione.

I "Protocolli di gestione" elaborati in relazione alle attività di cantiere (già Allegato 1 al Modello) e le Check list di controllo per cantieri temporanei o mobili (già Allegato 2) sono confermati in quanto applicabili in relazione a a quanto previsto nella fase di liquidazione. Restano altresì validi e applicabili i protocolli riferiti alle attività di ufficio e alle attività residuali della liquidazione, che l'RSPP esterno provvede a verificare e aggiornare.

Sono previsti specifici sistemi di controllo sull'attuazione, sul mantenimento nel tempo delle procedure e dei conseguenti adempimenti previsti ex lege nonché idonei sistemi di registrazione come richiesto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.

Onde rispondere ai requisiti e alle prescrizioni di cui all'art. 30 co. 3 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008, verrà garantito un monitoraggio con cadenza trimestrale sullo stato di attuazione del sistema di gestione della sicurezza da parte dell'RSPP esterno, quale soggetto qualificato nel garantire gli adeguati coordinamenti tra le varie funzioni interessate e i necessari collegamenti informativi con l'OdV. In particolare, l'RSPP avrà il compito di redigere, con cadenza trimestrale, sintetico report all'OdV, inoltrandolo per conoscenza al Liquidatore.

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che possano compromettere l'applicazione e attuazione del sistema, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione del Liquidatore, dell'RSPP o delle altre figure responsabili delle singole procedure, darne tempestiva comunicazione al Liquidatore, proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello ai sensi dell'art. 30 co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari delle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale o delle procedure di gestione, si dovessero rendere inosservanti delle stesse. Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione e irrogazione della sanzione, si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione "Sistema disciplinare" di cui alla Parte Generale del Modello.

8. Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si richiama integralmente quanto disciplinato e previsto nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e nella Parte Generale del Modello. In considerazione della fase di liquidazione, l'OdV svolge attività di monitoraggio con cadenza trimestrale sullo stato di attuazione del sistema di gestione della sicurezza, anche sulla base dei report trimestrali trasmessi dall'RSPP esterno, e dei Report trimestrali trasmessi dal Responsabile Tecnico, con particolare attenzione al rispetto degli adempimenti di sicurezza nelle attività residuali della liquidazione e alla corretta gestione dei rischi connessi agli accessi e alle ispezioni degli immobili in dismissione.